

**TESTO INTEGRATO MOROSITÀ GAS  
(TIMG)**

<b>TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>4</b>
<b>Articolo 1</b> Definizioni.....	4
<b>Articolo 2</b> Ambito oggettivo.....	6
<b>TITOLO II REGOLAZIONE DEI SERVIZI DI VENDITA E DISTRIBUZIONE NEI CASI DI MOROSITA' DEI CLIENTI FINALI.....</b>	<b>7</b>
<b>SEZIONE 1 PUNTI DI RICONSEGNA DISALIMENTABILI.....</b>	<b>7</b>
<b>Articolo 3</b> Ambito di applicazione.....	7
<b>Articolo 4</b> Costituzione in mora del cliente finale.....	7
<b>Articolo 5</b> Richiesta di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità.....	7
<b>Articolo 6</b> Esecuzione della Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità.....	9
<b>Articolo 7</b> Riattivazione della fornitura a seguito di sospensione della fornitura per morosità.....	9
<b>Articolo 8</b> Effetti sulle richieste di switching.....	10
<b>Articolo 9</b> Cessazione amministrativa per morosità relativa ad un punto di riconsegna disalimentabile.....	10
<b>Articolo 10</b> Richiesta di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna	11
<b>Articolo 11</b> Esecuzione dell'Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna.....	12
<b>Articolo 12</b> Effetti dell'intervento di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna sulle richieste di accesso per attivazione della fornitura.....	13
<b>Articolo 13</b> Cessazione amministrativa a seguito di impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna.....	14
<b>SEZIONE 2 PUNTI DI RICONSEGNA NON DISALIMENTABILI .....</b>	<b>15</b>
<b>Articolo 14</b> Ambito di applicazione.....	15
<b>Articolo 15</b> Costituzione in mora del cliente finale.....	15
<b>Articolo 16</b> Cessazione amministrativa per morosità relativa a un punto di riconsegna non disalimentabile.....	15
<b>SEZIONE 3 SERVIZIO DI DEFAULT RELATIVO A CLIENTI MOROSI.....</b>	<b>17</b>
<b>Articolo 17</b> Servizio di default relativo a punti di riconsegna disalimentabili morosi .....	17

**Articolo 18** Servizio di default relativo a punti di riconsegna non disalimentabili morosi ..... 18

**TITOLO III OBBLIGHI IN CAPO AGLI ESERCENTI LA VENDITA ..... 19**

**Articolo 19** Clausole negoziali da inserire nei contratti di vendita..... 19

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 1

##### Definizioni

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento valgono, in quanto applicabili, le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonché le definizioni di cui all'articolo 1 della deliberazione n. 138/04, all'articolo 1 del TIVG e le seguenti ulteriori definizioni:

- **dati identificativi del punto di riconsegna:** è il set informativo contenente le seguenti informazioni relative al punto di riconsegna e al cliente finale titolare del medesimo punto:
  - a) codice identificativo del punto di riconsegna;
  - b) codice fiscale e partita IVA del cliente finale;
  - c) nome e cognome e/o ragione sociale del cliente finale;
  - d) sede legale del cliente finale o indirizzo di esazione, se diverso;
  - e) indirizzo di posta elettronica e recapito (nome, cognome e numero di telefono) di un referente per le comunicazioni al cliente finale, se disponibile.
- **punto di riconsegna non disalimentabile:** punto di riconsegna di cui al comma 2.3, la lettera c) del TIVG;
- **punto di riconsegna disalimentabile:** punto di riconsegna diverso da quello di cui al precedente punto;
- **punto di riconsegna telegestito:** punto di riconsegna dotato di gruppo di misura per il quale sono disponibili le funzioni di telegestione di cui alla deliberazione ARG/gas 155/08;
- **punto di riconsegna non telegestito:** punto di riconsegna dotato di gruppo di misura per il quale non sono disponibili le funzioni di telegestione di cui alla deliberazione ARG/gas 155/08;
- **Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità:** azione finalizzata alla sospensione temporanea della fornitura senza interruzione del servizio di distribuzione, consistente in una delle seguenti operazioni:
  - chiusura da remoto o in loco dell'elettro-valvola di intercettazione del flusso del gas, in caso di *punto di riconsegna telegestito*;
  - chiusura in loco e sigillatura della valvola posta a monte del misuratore, in caso di *punto di riconsegna non telegestito*;

– altra operazione equivalente.

- **Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna:** azione finalizzata alla sospensione della fornitura attraverso l'azione diretta sull'allacciamento che alimenta l'impianto del cliente finale.
- **capacità mensile di sospensione (CMS):** numero minimo di interventi di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità* che l'impresa di distribuzione deve essere disponibile ad eseguire in ciascun mese in un determinato impianto con riferimento a *punti di riconsegna non telegestiti*, aggiornata semestralmente e determinata come:

$$CMS_t \geq \max \left\{ \begin{array}{l} \frac{NIC_{t-1}}{6} \times 1,05 \\ NUD_{t-1} \end{array} \right\}$$

dove:

$NIC_{t-1}$  è il numero di interventi di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità* eseguiti dall'impresa di distribuzione nel semestre precedente con riferimento a *punti di riconsegna non telegestiti*

$NUD_{t-1}$  è il numero medio degli utenti del servizio di distribuzione operanti nell'impianto nel semestre precedente

- **capacità settimanale di sospensione relativa ad un utente del servizio di distribuzione (CSS<sub>i</sub>):** numero minimo di interventi di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità* che l'impresa di distribuzione deve eseguire settimanalmente per ciascun utente del servizio di distribuzione settimanalmente a fronte delle richieste pervenute dal medesimo utente e con riferimento a *punti di riconsegna non telegestiti* nella propria titolarità, in un determinato impianto, pari a:

$$CSS_{i,t} = \max \left\{ \begin{array}{l} \frac{CMS_t}{4} \times \frac{NPdr_{i,t-1}}{NPdr_{t-1}} \\ 1 \end{array} \right\}$$

dove:

$NPdr_{i,t-1}$  è il numero medio di *punti di riconsegna non telegestiti* nell'impianto di distribuzione nella titolarità dell'utente *i-esimo* nel semestre precedente

$NPdr_{t-1}$  è il numero medio di *punti di riconsegna non telegestiti* nell'impianto di distribuzione nel semestre precedente

- **giorno utile:** è ciascun giorno della settimana diverso dai giorni indicati come festivi, ivi compresi il giorno della festa patronale del Comune nel quale è ubicato il punto di riconsegna, i sabati ed i giorni che precedono il sabato o i festivi.

**Articolo 2**  
*Ambito oggettivo*

2.1 Il presente provvedimento:

- a) disciplina la regolazione dei servizi di distribuzione e di vendita nei casi di morosità del cliente finale;
- b) definisce gli obblighi informativi in capo agli esercenti la vendita nei casi di cui alle precedente lettera a).

## TITOLO II

### REGOLAZIONE DEI SERVIZI DI VENDITA E DISTRIBUZIONE NEI CASI DI MOROSITA' DEI CLIENTI FINALI

#### SEZIONE 1

#### PUNTI DI RICONSEGNA DISALIMENTABILI

##### Articolo 3

##### *Ambito di applicazione*

- 3.1 Le disposizioni di cui alla presente Sezione 1 si applicano nei casi di morosità di un cliente finale titolare di uno o più *punti di riconsegna disalimentabili*.

##### Articolo 4

##### *Costituzione in mora del cliente finale*

- 4.1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla presente Sezione 1 l'esercente la vendita è tenuto ad effettuare la costituzione in mora del cliente finale mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata, in cui devono essere almeno indicati:
- a) il termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
  - b) il termine decorso il quale, in costanza di mora, l'esercente la vendita provvederà ad inviare all'impresa di distribuzione la richiesta di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità*;
  - c) i costi delle operazioni di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità* e di *Riattivazione della fornitura a seguito di sospensione della fornitura per morosità*;
  - d) l'eventuale possibilità di ricorso all'intervento di *Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna* con oneri a carico del cliente finale nel caso in cui il medesimo cliente non renda possibile l'esecuzione della *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità*;
  - e) le modalità con cui il cliente può comunicare l'avvenuto pagamento.
- 4.2 Il termine di cui al comma 4.1, lettera a), non può comunque essere inferiore a 10 giorni dall'invio al cliente finale della relativa raccomandata.

##### Articolo 5

##### *Richiesta di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità*

- 5.1 L'utente del servizio di distribuzione può richiedere all'impresa di distribuzione la *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità*.

- 5.2 La richiesta di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità* non può essere presentata nei casi in cui:
- a) non sia stata effettuata la comunicazione di cui al comma 4.1 nei modi ivi stabiliti;
  - b) il cliente finale abbia comunicato all' esercente la vendita l' avvenuto pagamento secondo una delle modalità di cui al comma 4.1 lettera e);
  - c) l' importo del mancato pagamento sia inferiore o uguale all' ammontare del deposito cauzionale o della garanzia equivalente applicata dall' esercente la vendita e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all' importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione;
  - d) l' esercente la vendita non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dall' impresa di distribuzione competente;
  - e) la morosità sia relativa al mancato pagamento di corrispettivi per servizi diversi dalla fornitura di gas e non riguardi pagamenti espressamente contemplati nei rispettivi contratti di vendita e dettagliati nella scheda riepilogativa dei corrispettivi definita dall' Autorità.
- 5.3 La richiesta di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità* è presentata all' impresa di distribuzione attraverso il canale di posta elettronica certificata o attraverso un canale di comunicazione che fornisca al richiedente idonea documentazione elettronica attestante l' invio e l' avvenuta consegna della richiesta. La richiesta è valida se contiene i dati di cui alle lettere a) e b) dei *dati identificativi del punto di riconsegna*.
- 5.4 La richiesta di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità* può essere effettuata:
- in ciascun giorno lavorativo del mese, con riferimento a *punti di riconsegna telegestiti*;
  - settimanalmente, indicando l' ordine di priorità per l' esecuzione, con riferimento a *punti di riconsegna non telegestiti*. Le eventuali richieste di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità* in esubero rispetto al valore *CSS*<sub>i</sub> sono soddisfatte dall' impresa di distribuzione nell' ambito dell' eventuale capacità settimanale residua non utilizzata da altri utenti e resa disponibile proporzionalmente agli utenti interessati.
- 5.5 La richiesta di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità* può essere revocata dal richiedente in qualsiasi momento. Qualora la revoca della richiesta pervenga successivamente all' esecuzione dell' intervento, la medesima equivale ad una richiesta di riattivazione di cui all' Articolo 7.



**Articolo 6**

*Esecuzione della Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità*

- 6.1 A seguito della richiesta di cui all'Articolo 5, l'impresa di distribuzione procede alla *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità*.
- 6.2 L'impresa di distribuzione provvede all'esecuzione dell'intervento di cui al presente articolo:
- entro 5 (cinque) *giorni utili* dal ricevimento della richiesta di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità*, con riferimento a *punti di riconsegna telegestiti*;
  - entro 8 (otto) *giorni utili* dal ricevimento della richiesta di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità*, con riferimento a *punti di riconsegna non telegestiti*; le richieste vengono eseguite tenendo conto dell'ordine di priorità indicato da ciascun utente del servizio di distribuzione.
- 6.3 L'impresa di distribuzione comunica all'utente richiedente entro 2 (due) giorni lavorativi successivi al giorno corrispondente all'esecuzione dell'intervento:
- a) in caso di esito positivo:
    - la conferma dell'avvenuta esecuzione dell'intervento;
    - il dato di misura rilevato dal totalizzatore del misuratore in concomitanza con l'esecuzione dell'intervento;
  - b) in caso di esito negativo:
    - le cause del mancato intervento;
    - l'eventuale fattibilità tecnica dell'intervento di *Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna* di cui all'Articolo 10;
    - la stima di massima del costo per l'esecuzione dell'intervento di cui al precedente alinea.
- 6.4 L'intervento di cui al presente Articolo può essere eseguito solamente nei *giorni utili*.

**Articolo 7**

*Riattivazione della fornitura a seguito di sospensione della fornitura per morosità*

- 7.1 Nei casi in cui l'intervento di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità* di cui all'Articolo 6 sia stato eseguito con esito positivo, a seguito del pagamento da parte del cliente finale delle somme dovute, ovvero di comunicazione all'esercente la vendita da parte del cliente finale, mediante idonea documentazione, dell'avvenuto pagamento delle somme medesime, l'utente del servizio di distribuzione è tenuto alla richiesta immediata

all'impresa di distribuzione della *Riattivazione della fornitura a seguito di sospensione della fornitura per morosità*.

- 7.2 La *Riattivazione della fornitura a seguito di sospensione della fornitura per morosità* avviene con le tempistiche e le modalità previste dall'articolo 40 del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012.

### **Articolo 8**

#### *Effetti sulle richieste di switching*

- 8.1 Qualora l'impresa di distribuzione riceva una richiesta di accesso per sostituzione nella fornitura formulata ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera a) della deliberazione n. 138/04 è tenuta ad informare il richiedente, entro 4 (quattro) giorni dal ricevimento della richiesta di accesso, che il punto di riconsegna risulta chiuso a seguito dell'intervento di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità* di cui all'Articolo 6.
- 8.2 Nel caso in cui l'utente del servizio di distribuzione riceva la comunicazione di cui al precedente comma, può revocare la richiesta di accesso entro 2 (due) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma. Detta revoca può essere esercitata solo se la comunicazione di recesso da parte del cliente finale non è stata ancora trasmessa al precedente venditore. Conseguentemente la revoca è efficace solo se l'impresa di distribuzione non ha già ricevuto la richiesta di *Cessazione amministrativa del servizio di distribuzione* di cui all'Articolo 16 della deliberazione n. 138/04, a seguito di risoluzione del contratto di fornitura dovuta all'esercizio del recesso da parte del cliente finale, finalizzato al cambio del fornitore.
- 8.3 Qualora un punto di riconsegna oggetto di una richiesta di accesso per sostituzione nella fornitura risulti chiuso a seguito dell'intervento di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità* e nei casi in cui l'utente non si avvalga della facoltà di cui al comma precedente, l'impresa di distribuzione è tenuta a dare seguito alla richiesta di accesso, riattivando alla data di efficacia della sostituzione, la fornitura del cliente finale in precedenza sospesa.
- 8.4 L'impresa di distribuzione deve dare seguito ad una richiesta di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità* anche nei casi in cui tale richiesta venga formulata dall'utente del servizio di distribuzione in data successiva ad una richiesta di accesso per sostituzione nella fornitura formulata da altro utente del servizio di distribuzione, fatte salve le disposizioni di cui al precedente comma.

### **Articolo 9**

#### *Cessazione amministrativa per morosità relativa ad un punto di riconsegna disalimentabile*

- 9.1 Nei casi in cui l'intervento di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità* di cui all'Articolo 6 sia stato eseguito con esito positivo, qualora l'esercente la vendita abbia risolto per inadempimento il contratto

con il cliente finale, l'utente del servizio di distribuzione può estinguere la propria responsabilità di prelievo presso il punto di riconsegna corrispondente al contratto risolto richiedendo all'impresa di distribuzione la *Cessazione amministrativa per morosità relativa ad un punto di riconsegna disalimentabile*.

- 9.2 La prestazione di cui al presente articolo ha effetto con decorrenza dal giorno indicato dall'utente come data di cessazione.
- 9.3 La richiesta dovrà essere presentata all'impresa di distribuzione attraverso il canale di posta elettronica certificata o attraverso un canale di comunicazione che fornisca al richiedente idonea documentazione elettronica attestante l'invio e l'avvenuta consegna, almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della data di cessazione e dovrà contenere i dati di cui alle lettere a) e b) dei *dati identificativi del punto di riconsegna*.
- 9.4 L'impresa di distribuzione segnala al richiedente l'eventuale presenza di errori materiali o l'incompletezza della richiesta entro 2 (due) giorni lavorativi, consentendo la rettifica di eventuali errori materiali o il completamento dei dati mancanti entro i successivi 2 (due) giorni lavorativi. La mancata rettifica o completamento dei dati determinano l'annullamento della richiesta medesima.
- 9.5 L'impresa di distribuzione è tenuta a trasmettere al richiedente conferma dell'avvenuta esecuzione della prestazione richiesta entro 2 (due) giorni lavorativi dalla data di cessazione indicata dall'utente.
- 9.6 A seguito di avvenuta *Cessazione amministrativa per morosità relativa ad un punto di riconsegna disalimentabile* la fornitura può essere attivata tramite una richiesta di accesso per attivazione ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 13 della deliberazione n. 138/04.

## **Articolo 10**

### *Richiesta di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna*

- 10.1 Nei casi in cui l'intervento di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità* di cui all'Articolo 6 non sia stato eseguito e l'impresa di distribuzione abbia indicato, nella comunicazione di cui al comma 6.3, lettera b), la fattibilità tecnica dell'intervento di *Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna* l'utente del servizio di distribuzione può richiederne l'esecuzione all'impresa di distribuzione.
- 10.2 A seguito dell'esecuzione di tale intervento di *Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna* il servizio di distribuzione non è più erogato e l'utente del servizio di distribuzione estingue la propria responsabilità di prelievo presso il punto di riconsegna.
- 10.3 La richiesta di *Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna* deve essere preceduta da un'apposita comunicazione al cliente finale, trasmessa dall'esercente la vendita, a mezzo raccomandata, in cui devono essere almeno indicate le seguenti informazioni:

- che non essendo stato possibile eseguire l'intervento di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità* l'impresa di distribuzione provvederà all'*Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna*, agendo sull'allacciamento che alimenta l'impianto del cliente finale;
- che l'esecuzione dell'*Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna* comporterà la risoluzione del contratto di vendita;
- la stima di massima dei costi per l'esecuzione dell'intervento, specificando che l'esatto ammontare verrà determinato dall'impresa di distribuzione in base alle effettive modalità esecutive dell'intervento;
- che per fruire nuovamente della fornitura dovrà essere formulata una richiesta di accesso per attivazione della fornitura;
- che i costi di tale intervento, sostenuti dall'impresa di distribuzione, saranno addebitati al cliente stesso in fase di successiva attivazione del medesimo punto o di un qualsiasi altro punto di riconsegna nella titolarità del medesimo cliente della rete di distribuzione gestita dalla medesima impresa.

10.4 La richiesta di *Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna* è presentata all'impresa di distribuzione attraverso il canale di posta elettronica certificata o attraverso un canale di comunicazione che fornisca al richiedente idonea documentazione elettronica attestante l'invio e l'avvenuta consegna della richiesta. La richiesta è valida se riporta i dati di cui alle lettere a) e b) dei *dati identificativi del punto di riconsegna*.

10.5 La richiesta può essere effettuata in ciascun giorno lavorativo del mese, decorsi non meno di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di trasmissione della comunicazione di cui al comma 10.3.

10.6 A seguito del pagamento da parte del cliente finale delle somme dovute, ovvero di comunicazione all'esercente la vendita da parte del cliente finale, mediante idonea documentazione, dell'avvenuto pagamento delle somme medesime in data antecedente alla data di esecuzione dell'intervento di cui al comma 11.2, l'utente del servizio di distribuzione è tenuto a revocare immediatamente la richiesta di *Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna*.

10.7 La richiesta di *Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna* può essere revocata su iniziativa del richiedente. Tale revoca ha effetto solo se perviene antecedentemente all'esecuzione dell'intervento stesso.

## **Articolo 11**

### *Esecuzione dell'Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna*

11.1 A seguito della richiesta di cui all'Articolo 10 l'impresa di distribuzione procede all'*Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna*.

- 11.2 Entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta da parte dell'utente, l'impresa di distribuzione comunica allo stesso la data di esecuzione dell'intervento, non superiore a 15 (quindici) giorni utili dalla richiesta da parte dell'utente del servizio di distribuzione
- 11.3 L'impresa di distribuzione comunica all'utente richiedente entro 7 (sette) giorni lavorativi successivi al giorno corrispondente all'esecuzione dell'intervento:
- a) in caso di esito positivo:
    - la conferma dell'avvenuta esecuzione dell'intervento e la conseguente cessazione del servizio di distribuzione con riferimento allo specifico punto di riconsegna;
    - il dato di misura rilevato dal totalizzatore del misuratore o stimato in concomitanza con l'esecuzione dell'intervento;
  - b) in caso di esito negativo:
    - le cause del mancato intervento;
    - la possibilità di richiedere la *Cessazione amministrativa a seguito di impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna* di cui all'Articolo 13.
- 11.4 L'intervento di cui al presente Articolo può essere eseguito solamente nei *giorni utili*.
- 11.5 I costi per l'esecuzione dell'intervento di cui al presente articolo non vengono addebitati dall'impresa di distribuzione all'utente richiedente l'intervento medesimo.
- 11.6 A seguito dell'esecuzione dell'intervento di cui al presente Articolo, la fornitura può essere attivata tramite una richiesta di accesso per attivazione ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 13 della deliberazione n. 138/04.

## **Articolo 12**

### *Effetti dell'intervento di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna sulle richieste di accesso per attivazione della fornitura*

- 12.1 A seguito di una richiesta di accesso per attivazione della fornitura ai sensi dell'Articolo 13 della deliberazione n. 138/04 l'impresa di distribuzione segnala all'utente del servizio di distribuzione, entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta medesima, i casi in cui le informazioni di cui al comma 3, lettera a4) del medesimo Articolo siano relative ad un cliente finale con riferimento al quale la medesima impresa di distribuzione ha in precedenza eseguito uno o più interventi di cui all'Articolo 11, anche su un punto di riconsegna diverso da quello per il quale si richiede l'accesso. Tale segnalazione contiene anche indicazione degli importi non ancora pagati.
- 12.2 L'attivazione della fornitura è subordinata al pagamento da parte dell'utente richiedente degli importi evidenziati dall'impresa di distribuzione nella segnalazione di cui al comma precedente.

12.3 In tali casi l'utente richiedente ha la facoltà di:

- a) ritirare la richiesta di accesso per attivazione della fornitura formulata entro 2 (due) giorni lavorativi dalla segnalazione di cui al comma 12.1;
- b) confermare la richiesta, rivalendosi sul cliente finale.

### **Articolo 13**

#### *Cessazione amministrativa a seguito di impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna*

13.1 L'utente del servizio di distribuzione può richiedere all'impresa di distribuzione la *Cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna* nei casi in cui:

- a) l'intervento di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità* di cui all'Articolo 6 non sia stato eseguito e l'impresa di distribuzione abbia indicato, nella comunicazione di cui al comma 6.3, lettera b), la non fattibilità tecnica dell'intervento di *Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna*;
- b) l'esecuzione dell'intervento di *Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna* dia esito negativo.

13.2 La richiesta di cui al comma 13.1 può essere presentata qualora l'esercente la vendita abbia risolto per inadempimento il contratto di vendita con il cliente finale.

13.3 La prestazione di cui al presente articolo è efficace con decorrenza dal primo giorno del mese, su indicazione dell'utente. La richiesta dovrà essere presentata all'impresa di distribuzione attraverso il canale di posta elettronica certificata o attraverso un canale di comunicazione che fornisca al richiedente idonea documentazione elettronica attestante l'invio e l'avvenuta consegna, almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della data di decorrenza e dovrà contenere i *dati identificativi del punto di riconsegna*.

13.4 L'impresa di distribuzione segnala al richiedente l'eventuale presenza di errori materiali o l'incompletezza della richiesta 2 (due) giorni lavorativi, consentendo la rettifica di eventuali errori materiali o il completamento dei dati mancanti entro i successivi 2 (due) giorni lavorativi. La mancata rettifica o completamento dei dati determinano l'annullamento della richiesta medesima.

13.5 L'impresa di distribuzione è tenuta a trasmettere al richiedente conferma dell'avvenuta esecuzione della prestazione richiesta entro 2 (due) giorni lavorativi dalla data di decorrenza indicata dall'utente.

13.6 A far data dall'avvenuta *Cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna* l'impresa di distribuzione applica la disciplina prevista per il *Servizio di default relativo a punto di riconsegna disalimentabili morosi*, di cui alla Sezione 3 del presente Titolo II.

## SEZIONE 2

### PUNTI DI RICONSEGNA NON DISALIMENTABILI

#### Articolo 14

##### *Ambito di applicazione*

14.1 Le disposizioni di cui alla presente Sezione 2 si applicano nei casi di morosità di un cliente finale titolare di uno o più *punto di riconsegna non disalimentabili*.

#### Articolo 15

##### *Costituzione in mora del cliente finale*

15.1 Al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui alla presente Sezione 2 l'esercente la vendita è tenuto ad effettuare la costituzione in mora del cliente finale mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata, in cui devono essere almeno indicati:

- a) il termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
- b) che, qualora l'esercente la vendita provveda alla risoluzione del contratto e alla successiva *Cessazione amministrativa per morosità relativa a un punto di riconsegna non disalimentabile*, l'impresa di distribuzione provvederà all'attivazione del *Servizio di default relativo a punti di riconsegna disalimentabili morosi*;
- c) le modalità con cui il cliente può comunicare l'avvenuto pagamento.

15.2 Il termine di cui al comma 15.1, lettera a), non può comunque essere inferiore a 10 giorni dall'invio al cliente finale della relativa raccomandata.

#### Articolo 16

##### *Cessazione amministrativa per morosità relativa a un punto di riconsegna non disalimentabile*

16.1 Qualora l'esercente la vendita abbia risolto per inadempimento il contratto con il cliente finale, l'utente del servizio di distribuzione può richiedere all'impresa di distribuzione la *Cessazione amministrativa per morosità relativa a un punto di riconsegna non disalimentabile*.

16.2 La richiesta di *Cessazione amministrativa per morosità relativa a un punto di riconsegna non disalimentabile* non può essere presentata nei casi in cui:

- a) non sia stata effettuata la comunicazione di cui al comma 15.1 nei modi ivi stabiliti;
- b) il cliente finale abbia comunicato all'esercente la vendita l'avvenuto pagamento secondo una delle modalità di cui al comma 15.1 lettera c);
- c) l'importo del mancato pagamento sia inferiore o uguale all'ammontare del deposito cauzionale o della garanzia equivalente applicata dall'esercente la

vendita ai sensi dell'articolo 11 della deliberazione n. 229/01 e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all'importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione;

- d) l'esercente la vendita non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dall'impresa di distribuzione competente;
- e) la morosità sia relativa al mancato pagamento di corrispettivi per servizi diversi dalla fornitura di gas e non riguardi pagamenti espressamente contemplati nei rispettivi contratti di vendita e dettagliati nella scheda riepilogativa dei corrispettivi definita dall'Autorità.

- 16.3 La prestazione di cui al presente articolo può avere effetto con decorrenza dal primo giorno del mese, su indicazione dell'utente del servizio di distribuzione. La richiesta dovrà essere presentata all'impresa di distribuzione attraverso il canale di posta elettronica certificata o attraverso un canale di comunicazione che fornisca al richiedente idonea documentazione elettronica attestante l'invio e l'avvenuta consegna, almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della data di decorrenza e dovrà contenere i *dati identificativi del punto di riconsegna*.
- 16.4 L'impresa di distribuzione segnala al richiedente l'eventuale presenza di errori materiali o l'incompletezza della richiesta 2 (due) giorni lavorativi, consentendo la rettifica di eventuali errori materiali o il completamento dei dati mancanti entro i successivi 2 (due) giorni lavorativi. La mancata rettifica o completamento dei dati determinano l'annullamento della richiesta medesima.
- 16.5 L'impresa di distribuzione è tenuta a trasmettere al richiedente conferma dell'avvenuta esecuzione della prestazione richiesta entro 2 (due) giorni lavorativi dalla data di decorrenza indicata dall'utente.
- 16.6 A far data dall'avvenuta *Cessazione amministrativa per morosità relativa a un punto di riconsegna non disalimentabile* l'impresa di distribuzione attiva la disciplina prevista per *Servizio di default relativo a punti di riconsegna non disalimentabili morosi*, di cui all'Articolo 18.



### SEZIONE 3

#### SERVIZIO DI DEFAULT RELATIVO A CLIENTI MOROSI

##### Articolo 17

*Servizio di default relativo a punti di riconsegna disalimentabili morosi*

- 17.1 Qualora presso un punto di riconsegna sia eseguita la *Cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna* di cui all'Articolo 13, l'impresa di distribuzione applica, nei confronti del cliente finale titolare del punto, il servizio di default di cui al Titolo IV del TIVG, con le ulteriori disposizioni di cui al presente articolo.
- 17.2 Il servizio di default decorre dalla data in cui si producono gli effetti della *Cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna* di cui all'Articolo 13 e dura sino a quando non viene effettuata la disalimentazione del punto di riconsegna ai sensi del comma 17.5, fatto salvo quanto previsto dai commi 35.1 e 35.2 del TIVG.
- 17.3 L'impresa di distribuzione, entro 5 (cinque) giorni dalla data di decorrenza del servizio, comunica al cliente finale, in luogo di quanto previsto dal comma 33.3 del TIVG:
- a) che il medesimo cliente finale sta prelevando gas in assenza di un contratto di fornitura concluso con una società di vendita;
  - b) che il medesimo cliente risulta inadempiente alle obbligazioni di pagamento nei confronti del precedente venditore che ha chiesto la cessazione amministrativa ai sensi dell'Articolo 13 del presente provvedimento;
  - c) che l'impresa di distribuzione è tenuta a compiere tutte le azioni necessarie al fine di disalimentare il punto di riconsegna del cliente finale, anche mediante il ricorso all'autorità giudiziaria;
  - d) che sino all'avvenuta disalimentazione del punto di riconsegna, la continuità dei prelievi è garantita dall'impresa di distribuzione nell'ambito del servizio di default, specificando la data da cui il servizio decorre;
  - e) che il servizio è erogato secondo le condizioni definite dall'Autorità, dettagliando quelle di cui ai commi 34.1, 34.2 lettera a), 34.3 e 34.4 del TIVG;
  - f) l'indirizzo internet e i recapiti telefonici cui il cliente può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni.
- 17.4 L'impresa di distribuzione applica al cliente finale le condizioni economiche previste dal comma 34.2, lettera a) del TIVG.
- 17.5 L'impresa di distribuzione pone in essere tutte le attività necessarie per realizzare la disalimentazione fisica del punto di riconsegna oggetto del servizio, ivi incluse iniziative giudiziarie finalizzate a ottenere l'esecuzione forzata della predetta disalimentazione.
- 17.6 Decorsi 6 (sei) mesi dall'attivazione del servizio senza che sia stata portata ad esito la disalimentazione fisica di cui al comma 17.5, l'impresa di distribuzione:

- continua ad applicare il servizio di default;
- versa alla Cassa un ammontare equivalente ai ricavi derivanti dalla componente relativa al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione di cui all'articolo 10 del TIVG con riferimento al punto di riconsegna a cui è erogato il servizio di default.

17.7 L'Autorità, su istanza motivata dall'impresa di distribuzione, in casi del tutto eccezionali e di comprovata manifesta impossibilità di realizzare la disalimentazione entro il termine di cui al comma 17.6, può esentare transitoriamente l'impresa di distribuzione, per il periodo di tempo strettamente necessario, dall'applicazione del medesimo comma.

### **Articolo 18**

#### *Servizio di default relativo a punti di riconsegna non disalimentabili morosi*

- 18.1 Qualora presso un punto di riconsegna sia eseguita la *Cessazione amministrativa per morosità relativa a un punto di riconsegna non disalimentabile* di cui all'Articolo 16, l'impresa di distribuzione attiva, nei confronti del cliente finale titolare, il servizio di default di cui al Titolo IV del TIVG, con le ulteriori disposizioni di cui al presente articolo.
- 18.2 Il servizio di default attivato ai sensi del comma 18.1 decorre dalla data in cui si producono gli effetti della *Cessazione amministrativa per morosità relativa a un punto di riconsegna non disalimentabile* di cui all'Articolo 16 e dura sino a che si verificano le condizioni di cui al comma 35.1 o 35.2 del TIVG.
- 18.3 L'impresa di distribuzione, entro 5 (cinque) giorni dalla data di decorrenza del servizio, comunica al cliente finale, in luogo di quanto previsto dal comma 33.3 del TIVG:
- a) che il medesimo cliente finale sta prelevando gas in assenza di un contratto di fornitura concluso con una società di vendita, di cui sia stata chiesta l'esecuzione;
  - b) che il medesimo cliente risulta inadempiente alle obbligazioni di pagamento nei confronti del precedente venditore che ha chiesto la cessazione amministrativa ai sensi dell'Articolo 16 del presente provvedimento;
  - c) che pertanto, la continuità dei prelievi è garantita dall'impresa di distribuzione nell'ambito del servizio di default, specificando la data da cui il servizio decorre, nonché le condizioni previste dai commi 35.1 e 35.2 del TIVG;
  - d) che il servizio è erogato secondo le condizioni definite dall'Autorità, dettagliando quelle di cui ai commi 34.1, 34.2 lettera b), 34.3 e 34.4 del TIVG;
  - e) l'indirizzo internet e i recapiti telefonici cui il cliente può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni.
- 18.4 L'impresa di distribuzione applica al cliente finale le condizioni economiche previste dal comma 34.2, lettera a) del TIVG.

### TITOLO III

#### OBBLIGHI IN CAPO AGLI ESERCENTI LA VENDITA

##### Articolo 19

###### *Clausole negoziali da inserire nei contratti di vendita*

- 19.1 I contratti di vendita di gas naturale predisposti dagli esercenti la vendita dovranno contenere espressa indicazione:
- a) del termine ultimo che intercorre tra la scadenza di pagamento indicata nei documenti di fatturazione e l'attivazione delle procedure previste in caso di morosità del cliente;
  - b) del termine, comunque non inferiore a 10 giorni, dall'invio al cliente finale della raccomandata di costituzione in mora, decorso il quale il venditore procederà ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II;
  - c) delle modalità di comunicazione da parte del cliente all'esercente la vendita dell'avvenuto pagamento in caso di solleciti;
  - d) del diritto dell'esercente la vendita di richiedere all'impresa di distribuzione, in caso di morosità del cliente con riferimento a un *punto di riconsegna disalimentabile*, la sospensione della fornitura di gas naturale;
  - e) del diritto dell'esercente la vendita di richiedere al cliente il pagamento degli oneri relativi alle procedure di sospensione e di riattivazione della fornitura.
- 19.2 Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui al comma 19.1, il contratto di vendita deve contenere espressa indicazione che l'esecuzione del contratto è condizionata al fatto che, al momento della richiesta di accesso per sostituzione nella fornitura il punto di riconsegna non risulti chiuso a seguito dell'intervento di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità* di cui all'Articolo 6.